

# RECENTI MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 29.07.2010 N. 120.

## **In generale:**

- **Abrogata la disposizione che prevede interventi sulla patente (sospensione, decurtazione punti, ecc.) anche per infrazioni commesse con veicoli per la cui guida non è richiesta la patente (VELOCIPEDI).**
- **Per i neopatentati viene aumentata la durata della sospensione della patente (art. 218 bis).**
- **Reintrodotta il ritiro immediato della patente quando dalla violazione derivano lesioni alle persone (art. 223).**

**Art. 7** Sanzionata la circolazione di veicoli di categoria inferiore a quella prescritta per emissioni inquinanti.

**Art. 9** Nelle competizioni sportive i veicoli possono circolare per spostamenti interni al percorso in deroga alle disposizioni dell'art. 78 C.d.S.

**Art. 10** Trasporti eccezionali, diventa quasi esclusivo l'utilizzo della scorta tecnica.

**Art. 15** È stata inserita in questo articolo la violazione sul decoro e l'insozzamento delle strade prevista dall'abrogato articolo 34 bis con riduzione della sanzione da € 500,00 a € 100,00.

**Art. 23 \*** Si autorizzano gli organi di polizia stradale ad accedere su fondi privati per la rimozione dei mezzi pubblicitari. Potrà essere consentita la pubblicità su veicoli di organizzazioni ONLUS o sportive riconosciute dal CONI. Limitato il divieto di pubblicità negli itinerari internazionali sulle strade extraurbane secondarie.

**Art. 38** Installazione di segnaletica stradale difforme o inefficiente, sono aumentate le sanzioni.

**Art. 41** Vengono autorizzati i tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale.

**Art. 62 \*** Per i veicoli a metano, GPL, elettrici e ibridi sarà consentita, una detrazione della massa a vuoto pari al 10% della m.c. del veicolo, con un massimo di 1 t.

**Art. 77** Sanzionato chi produce o vende componenti di veicoli a motore non omologati con confisca.

**Art. 79** Sanzionata la circolazione dei veicoli a motore con dispositivi inefficienti, alterati o non regolarmente installati o dei dispositivi non funzionanti su cui si effettua la revisione.

**Art. 80** **In caso di omessa revisione non si ritira più la carta di circolazione ma vi si annota la sospensione del veicolo dalla circolazione sino all'effettuazione della revisione presso una impresa autorizzata, con pesante sanzione in caso di inosservanza, e sanzione accessoria del fermo del veicolo per 90 giorni, in caso di reiterazione delle violazioni sanzione accessoria della confisca del veicolo.**

**Art. 85** Possono essere destinati a servizio Noleggio Con Conducente anche tricicli e quadricicli.

**Art. 94** Il comma 4 bis sanziona l'omessa registrazione al DTT (ex MCTC) di atti riguardanti il veicolo.

**Art. 94 bis** **Sanzionata l'intestazione fittizia di veicoli**

**Art. 96** **La circolazione di veicoli cancellati è sanzionata come circolazione di veicoli non immatricolati.**

**Art. 97** **Inasprite le sanzioni relative ai ciclomotori (minicar comprese), soprattutto se irregolari o modificati.**

**Art. 100** **Previsto il fermo dei veicoli privi di targa anche solo anteriore o con targa collocata o installata in modo irregolare.**

**Art. 100 \*** **Non sarà richiesta la targa ripetitrice dei rimorchi e sarà introdotta la targa personale.**

**Art. 104 \*** Sarà valida 2 anni (anziché 1) l'autorizzazione per macchine agricole eccezionali.

**Art. 115 \*** Sarà consentito esercitarsi alla guida ai minori di 17 anni titolari di patente A1.

Previa visita medica annuale il limite di 65 anni di età per la guida di veicoli pesanti potrà essere innalzato sino a 68 anni. Dopo gli 80 anni d'età la patente di guida o il CIG, avranno validità 2 anni, a seguito di visita specialistica biennale con oneri a carico del richiedente.

**Art. 117 \*** Il limite di potenza per la guida di autoveicoli per i neopatentati non potrà essere superiore a 55 kw/t, per i veicoli di categoria M1 è elevato e a 70 kw, le presenti limitazioni non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzati.

**Art. 119 \*** Al primo rilascio di patente di qualunque categoria e/o di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB l'interessato dovrà certificare il non uso di stupefacenti e di alcool.

**Artt. 121 - 123** Introdotta modifiche su esami di guida, esercitazioni, e scuole guida.

**Art. 126 \*** Per il rinnovo della patente non sarà più inviato un tagliando di convalida, ma un duplicato della stessa con l'indicazione del nuovo termine di validità. Il titolare dopo aver ricevuto il duplicato, dovrà provvedere alla distruzione della patente scaduta.

**Art. 126 bis** **Modificati i punti detraibili per violazioni degli artt. 142, 174, 178, 188, 191.**

**Art. 126 bis \*** Per il recupero dei punti della patente si dovrà superare un esame al termine dei corsi.

**Art. 128** Sono state introdotte ulteriori indicazioni sui soggetti obbligati a revisione della patente, (commissione di 2 violazioni in tempi differiti nell'arco di 1 anno dalla data della prima violazione che comporti ciascuna una perdita di punti 5 sulla patente).

**Art. 142 Limiti di velocità. Inasprite le sanzioni per violazione dei commi 9 e 9 bis (superamento di oltre 40 kmh), e ridotta la decurtazione di punti per superamento di non oltre 40 kmh dei commi 8 (da 5 a 3 punti) e 9 (da 10 a 6 punti).**

**Art. 142 \*** Emanate disposizioni per l'attribuzione dei proventi delle sanzioni per eccesso di velocità.

**Art. 157** Al comma 7 bis è vietata solo la sosta, non più la fermata, per i veicoli che tengono il motore acceso per far funzionare il condizionatore.

**Art. 158** Ridotte le sanzioni pecuniarie per sosta vietata di ciclomotori e motoveicoli a 2 ruote.

**Art. 172** Previsto l'uso delle cinture anche per i quadricicli leggeri con carrozzeria chiusa.

**Esentati da obbligo di cinture i conducenti di veicoli per raccolta di rifiuti e attività di igiene ambientale.**

**Art. 174** Modificato l'impianto sanzionatorio per la guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e/o cose, così come l'art. 178 (documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo). Previsto il pagamento immediato per il non rispetto dei periodi di guida è disposto il fermo amministrativo del veicolo

**Art. 176 Comportamenti sulle autostrade e strade principali: non è più prevista la sospensione della patente, ma la revoca.**

**Art. 177** Consentito l'uso dei dispositivi di allarme a mezzi di soccorso per recupero animali e vigilanza zoofila.

**Art. 179** L'organo accertatore segnala all'autorità competente incidenti con danni per i controlli sull'impresa.

**Art. 182 \*** I conducenti di velocipedi in ore notturne o in galleria dovranno indossare indumenti retrorifletterti.

**Art. 186 la guida con tasso alcolemico minore di 0.8 g/l non è più reato ma soggetta alla sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.000,00.**

**Art. 186 bis** Nuovo articolo che riguarda il tasso alcolemico di neopatentati, minori degli anni 21 e conducenti professionali: il tasso alcolemico è uguale a zero con sanzioni aumentate rispetto all'art.186

**Art. 189** Introdotto l'obbligo di assicurare soccorso quando in un incidente sono coinvolti animali.

**Art. 191** Dove il traffico non è regolato i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali e dare la precedenza a quelli che si accingono ad attraversare.

**Art. 196** Vengono inclusi tra gli obbligati in solido anche i proprietari di rimorchi.

**Art. 201** Indicati i casi che non richiedono la presenza degli organi di polizia stradale per l'accertamento di violazioni con dispositivi approvati, ridotto a 90 giorni il termine per la notificazione del verbale al trasgressore (100 gg. per gli obbligati in solido se contestata immediatamente).

**Art. 202 bis** Introdotto il pagamento diretto delle sanzioni nelle mani dell'agente per le violazioni commesse da conducenti professionali relativi agli artt. 142 (limiti velocità) 148 (sorpasse), 167 (sovraccarico), 174, 178 (tempi di guida). Possibilità di rateazione di sanzioni superiori a 200 Euro per chi è in condizioni economiche disagiate.

**Art. 204 bis** La sentenza del Giudice di Pace che rigetta un ricorso è immediatamente eseguibile e il pagamento va effettuato entro 30 giorni dalla notifica.

**Art. 208** Modifiche in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

**Art. 214 ter** Introdotto nuovo articolo in materia di destinazione dei veicoli confiscati.

**Art. 218** A chi ha patente sospesa il Prefetto può rilasciare un permesso di guida a orario per motivi lavorativi.

*Le parti contrassegnate con asterisco (\*) NON sono ancora in vigore.*

## RECENTI MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA



Comune di  
Asolo



Comune di  
Castelfucchio



Comune di  
Cavaso del Tomba



Comune di  
Maser



Comune di  
Monfumo



Comune di  
Possagno

*Servizio Associato Polizia Locale  
dell'Asolano e della Pedemontana  
Provincia di Treviso*

SEDE COMANDO: 31011 - Asolo (TV)

Via Cavin dei Cavai, 27

Tel. 0423-950044 Fax 0423-521029

e-mail: [polizialecomune@comune.asolo.tv](mailto:polizialecomune@comune.asolo.tv)